

RAFFRONTO

L.R. 26/04/2018, n. 9	Proposta di legge n. 409/10[^] recante
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.	"Disposizioni in materia di prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell'usura e dell'estorsione. Modifiche alla sezione II della L.R. 9/2018 "
Sezione II	Sezione II
Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione	Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell'usura e dell'estorsione
Art. 12	Art. 12
<i>Disposizioni generali e definizioni</i>	<i>Disposizioni generali e definizioni</i>
1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di usura e di estorsione.	1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime della criminalità organizzata , di usura e di estorsione
2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a: a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio; b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura; c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.	<i>Identico</i>

<p>3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.</p>	<p>3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime dei reati di criminalità organizzata, di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito ai suddetti reati perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.</p>
<p>4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p><i>Fondo regionale di prevenzione e solidarietà</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p><i>Fondo regionale di prevenzione e solidarietà</i></p>
<p>1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo", secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>3. La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.</p>	<p>4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione</p>
<p>Art. 14 <i>Destinatari del Fondo</i></p>	<p>Art. 14 <i>Destinatari del Fondo</i></p>
<p>1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.</p>	<p>1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime della criminalità organizzata, di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze</p>
<p>2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.</p>	<p>2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime di cui al comma 1 devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.</p>
<p>3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 15 <i>Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi</i></p>	<p>Art. 15 <i>Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi e di criminalità organizzata</i></p>
<p>1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, il dipartimento regionale competente concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito fino a un massimo</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:</p> <p>a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce;</p> <p>b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.</p>	
<p>2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il dipartimento regionale competente è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.</p>	<p>3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno della criminalità organizzata e delle estorsioni, il dipartimento regionale competente è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.</p>
<p>4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.</p>	<p><i>Identico</i></p>